

Legge di stabilità_Esodati_commento Cisl

Art. 1 commi da 231 a 235 - Ampliamento della platea dei lavoratori esodati

Le modifiche alla manovra di stabilità prevedono un ulteriore ampliamento dei lavoratori derogati dall'applicazione dei nuovi requisiti pensionistici, ferme restando le precedenti salvaguardie già definite per effetto dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012.

Potranno, quindi, continuare ad accedere al pensionamento con i requisiti vigenti al 31/12/2011:

- i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi siglati in sede governativa o non governativa entro il 31/12/2011 e che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di godimento dell'indennità stessa o comunque entro il 31/12/2014;
- i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria entro il 4/12/2011, che maturino la decorrenza della pensione entro il 6/12/2014, con almeno un contributo accreditabile entro il 6/12/2011, anche se successivamente abbiano svolto attività di lavoro non a tempo indeterminato per un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro;
- i lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 30/06/2012, in conseguenza ad accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31/12/2011, anche se successivamente al 30/06/2012 abbiano svolto attività di lavoro non a tempo indeterminato ma con un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro, a condizione che maturino la decorrenza della pensione entro il 6/12/2014;
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4/12/2011 e collocati in mobilità entro la stessa data, che potranno effettuare il versamento volontario successivamente al termine della mobilità, a condizione che maturino la decorrenza della pensione entro il 6/12/2014

le modalità di attuazione delle nuove disposizioni verranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità.

Le nuove salvaguardie sono riconosciute entro il tetto delle risorse stanziato dalla stessa legge di stabilità, ovvero:

2013	64 milioni di euro
2014	134 milioni di euro
2015	135 milioni di euro
2016	107 milioni di euro
2017	46 milioni di euro
2018	30 milioni di euro
2019	28 milioni di euro
2020	10 milioni di euro

Per la realizzazione di ulteriori interventi a beneficio delle categorie di lavoratori già salvaguardabili dall'applicazione dei nuovi requisiti pensionistici in base alle norme finora emanate, viene istituito, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali le cui modalità di utilizzo verranno stabilite con

decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il fondo viene incrementato anche con le eventuali risorse, rinvenienti dalle economie di carattere pluriennale accertate a consuntivo rispetto agli oneri già previsti dai decreti interministeriali nel periodo 2013 – 2020.

L'ampliamento della platea dei destinatari delle deroghe all'applicazione dei nuovi requisiti pensionistici (che secondo le risorse stanziare e la relazione tecnica alla legge di stabilità dovrebbe riguardare circa 10.000 nuovi lavoratori beneficiari) consente di fornire una risposta positiva, ancorché insufficiente e parziale, alle esigenze di salvaguardia finora non coperte dai provvedimenti adottati (ad esempio con l'inclusione dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi siglati anche in sede non governativa entro il 31/12/2011).

Tuttavia, i paletti fissati dal provvedimento non consentono, al momento, di rispondere con chiarezza alle esigenze di tutti i lavoratori che hanno perso il lavoro o che sono stati coinvolti in processi di gestione delle crisi aziendali e che, per effetto dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti pensionistici, rischiano nei prossimi anni di rimanere senza alcun reddito.

Per tutti i lavoratori rientranti nelle tipologie salvaguardabili per effetto delle misure legislative finora adottate la legge di stabilità prevede la possibilità di realizzare ulteriori interventi tramite l'istituzione del nuovo Fondo, finanziato con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013 e con le risorse eventualmente non utilizzate, già stanziare per i lavoratori "esodati" con i provvedimenti precedenti.

L'affastellamento normativo degli interventi finora adottati (decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 e decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, così come modificati dalle rispettive leggi di conversione, creano di fatto tre distinte platee di lavoratori "salvaguardabili", entro i limiti delle risorse stanziare e/o i tetti numerici dei beneficiari ammissibili, contribuendo ad alimentare una situazione di incertezza e confusione fra i lavoratori coinvolti. La creazione del Fondo e la decisione di poter dirottare su di esso tutte le risorse già stanziare ed eventualmente non utilizzate per gli scopi sopra richiamati consentirà di avere a disposizione un ulteriore strumento di da utilizzare nelle situazioni critiche, anche se restano al momento non chiari e poco definiti i criteri e le modalità di intervento.

Art. 1 commi da 236 a 237 - Clausola di salvaguardia per il finanziamento degli interventi a beneficio dei lavoratori esodati – Verifica semestrale

Per l'anno 2014 non viene riconosciuta la perequazione dei trattamenti pensionistici al costo della vita, in base al meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo dell'INPS. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvederà a monitorare gli esiti dell'attuazione dei provvedimenti di salvaguardia dei lavoratori esodati e l'adeguatezza delle relative risorse stanziare.

Qualora dall'esito del monitoraggio si accerti la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo verrà riconosciuta secondo la misura prevista prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità ovvero in misura ridotta.

Ogni sei mesi il Governo verificherà la situazione dei lavoratori "esodati" per individuare idonee misure di tutela comprese misure di politiche attive del lavoro.